

CONTABILITÀ

La contabilizzazione del credito d'imposta sanificazione

di Fabio Garrini

Master di specializzazione

AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA: SUPERBONUS, ECOBONUS, SISMABONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

accedi al sito >

Per la **contabilizzazione** del credito d'imposta sanificazione è necessario che la **spesa sia materialmente sostenuta affinché si possa sostenere la certezza della spettanza del credito**; al riguardo occorre distinguere tra le **spese sostenute per beni di consumo e servizi**, e **spese per beni a rilevanza pluriennale**.

Il credito d'imposta sanificazione

L'[articolo 125 D.L. 34/2020](#) (eliminando e sostituendo il precedente credito d'imposta per misure analoghe introdotto dall'[articolo 64 D.L. 18/2020](#)) ha previsto un **credito d'imposta del 60%** delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Più precisamente il **bonus** spetta per:

- le spese sostenute per la **sanificazione** degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- le spese sostenute per l'acquisto **dispositivi di protezione individuale** (quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, ecc.), dispositivi di sicurezza (quali termometri, termoscanner, ecc.), dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali barriere e pannelli protettivi).

La norma dispone che tale credito d'imposta non possa superare la misura di **60.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di **200 milioni di euro** per l'anno **2020**. Da notare che, a differenza del **credito d'imposta adeguamento** di cui all'[articolo 120](#), il **credito d'imposta sanificazione** di cui all'[articolo 125](#) è **concesso in maniera limitata**, verificando la **capienza**

dello stanziamento; questo elemento è cruciale in quanto il semplice sostenimento della spesa non offre il diritto a fruire del credito d'imposta del 60%.

Al fine di accedere all'agevolazione occorreva presentare **apposita comunicazione**, delle spese ammissibili, entro lo scorso **7 settembre**, secondo quanto previsto dal [provvedimento Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10.07.2020](#).

A seguito di tale comunicazione è stata definita la misura del credito effettivamente fruibile: attraverso la pubblicazione del [provvedimento n. 302831 dell'11.09.2020](#) l'Agenzia delle Entrate ha rimodulato l'aliquota relativa al bonus sanificazione. L'aliquota del 60%, precedentemente introdotta dal Decreto Rilancio è stata modificata al **15,6423%**; tale misura deve essere applicata al **credito d'imposta richiesto** (come risulta chiaro dalla lettura della [risoluzione 52/E/2020](#)), quindi il **bonus effettivo risulta pari al 9,3854%** della spesa sostenuta.

Va peraltro segnalato che, in sede di conversione del **Decreto Agosto**, viene incrementato lo stanziamento (che ora risulta triplicato: quindi detta misura è destinata ad incrementarsi (arrivando circa al 28%).

La contabilizzazione

Sotto il profilo strettamente contabile, la rilevazione del credito deve distinguere in base alla **tipologia di spesa da cui detto credito è sorto**. Se tale credito è volto a **integrare i ricavi o a ridurre costi**, esso, in base alle indicazioni del principio contabile Oic 12 dovrà essere rilevato quale **contributo in conto esercizio alla voce A5** del conto economico, impattando sul risultato dell'esercizio 2020.

Questa sarà l'ipotesi evidentemente più frequente.

Qualora, meno frequentemente, la spesa sostenuta sia invece relativa a **beni ammortizzabili**, la rilevazione avverrà con le regole del **contributo in conto impianti**, per il quale il principio contabile Oic 16 stabilisce due alternative ipotesi:

- con il primo metodo (metodo **indiretto**) i contributi sono **portati indirettamente a riduzione del costo** in quanto imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di **risconti passivi**. Tale provento viene quindi **rilasciato a conto economico con la stessa temporalità** con la quale il bene rilascia il suo costo tramite ammortamento;
- con il secondo metodo (metodo **diretto**) i contributi sono portati a **riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono**.

Per quanto riguarda il momento in cui rilevare il provento, nella [circolare 20/E/2020](#), con

riferimento alle imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, si deve far riferimento al **criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Le rilevazioni contabili già effettuate andranno **integrate** non solo per tenere conto dei nuovi acquisti effettuati, ma altresì per integrare la misura del credito a seguito dei nuovi stanziamenti operati in conversione del **Decreto Agosto**.